

I rapporti Italia - San Marino tra impegni alla trasparenza e lotta all'elusione fiscale internazionale

di **Piergiorgio Valente**

L'approfondimento

Le relazioni economiche tra Italia e San Marino hanno registrato, negli ultimi anni, un significativo sviluppo. A tal fine, hanno rivestito un importante ruolo non solo la cancellazione di quest'ultimo Paese dalla "black list" italiana di cui al D.M. 4 maggio 1999 - quale conseguenza della entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni - ma anche gli inarrestabili e riconosciuti progressi di San Marino sul versante della lotta all'evasione e all'elusione fiscale internazionale.

Dall'entrata in vigore, circa tre anni fa, della Convenzione contro le doppie imposizioni e dalla cancellazione, oltre due anni fa, dalla lista di cui al D.M. 4 maggio 1999 ("black list"), gli scambi commerciali e i rapporti economici tra Italia e San Marino sono stati interessati da un significativo sviluppo che ha portato i due Paesi a rafforzare le relazioni, in uno spirito di collaborazione e fiducia reciproche¹.

Ciò trova da ultimo conferma nell'incontro ufficiale che si è svolto in data 7 giugno 2016, tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino e il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, nel corso del quale si è dato atto dei positivi risultati ottenuti nei rapporti bilaterali e del

rinnovato slancio impresso alla collaborazione e all'amicizia tra i due Stati².

Di rilevanza è stato, a tal fine, il percorso che San Marino ha intrapreso per la piena ed effettiva trasparenza del proprio sistema interno e per l'adeguamento agli *standard* internazionali nel settore economico-finanziario. Le già positive relazioni tra i due Paesi non potranno che

Piergiorgio Valente - Centro studi internazionali GEB Partners
Note:

1 Tale spirito di collaborazione e fiducia reciproche è alla base dello scambio di note del 6 agosto 1997 tra l'allora Ministro delle Finanze italiano, Vincenzo Visco e il suo omologo sammarinese, Clelio Galassi. Questo si inserisce in un contesto di rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, ispirati ai seguenti principi:

- riaffermazione e sviluppo dei vincoli secolari di amicizia che accomunano i due Paesi e i rispettivi popoli;
- riaffermazione e sviluppo dei sentimenti di reciproca fiducia "che sono sempre esistiti e sempre esisteranno" fra Italia e San Marino;
- conferma dei valori alla base delle disposizioni contenute nella Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata il 31 marzo 1939, delle modifiche intercorse e delle intese successivamente intervenute quali l'Accordo sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente firmato nel 1994;
- intento di favorire una sempre più completa integrazione dell'economia di San Marino nel complesso del tessuto economico italiano e comunitario, nonché di sostenere lo sviluppo delle relazioni economiche fra i due Stati con l'utilizzo delle rispettive risorse e potenzialità;
- sviluppo dei rapporti di collaborazione ai vari livelli degli organismi istituzionali, al fine di favorire l'interscambio italo-sammarinese principalmente nel settore della prevenzione e della lotta ai fenomeni "distorcivi" e di frode.

Per approfondimenti sullo scambio di note cfr. P. Valente, *San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali*, IPSOA, 2012, pag. 156 ss.

2 Cfr. <http://www.esteri.sm/on-line/home/news/articolo1010044.html>.

rafforzarsi ulteriormente, a livello bilaterale e nel più ampio contesto internazionale.

È inoltre in corso il negoziato che dovrà condurre San Marino alla sottoscrizione di un Accordo di Associazione con l'Unione Europea. L'Italia ha confermato la propria attenzione e il pieno supporto a seguire da vicino tale percorso, che dovrebbe portare San Marino ad essere riconosciuto *partner* autorevole anche nel contesto comunitario.

La cancellazione di San Marino dalla "black list"

Per effetto della cancellazione di San Marino dalla lista di cui al D.M. 4 maggio 1999 è venuto meno l'obbligo di comunicazione, da parte dei soggetti IVA italiani, delle transazioni effettuate con il suindicato Paese³. Sono stati in tal modo agevolati, in particolare, gli scambi economici tra i due Stati, in quanto sono stati ridotti gli oneri che sui soggetti IVA italiani incombevano in ragione degli obblighi di comunicazione introdotti nel 2010⁴.

Cenni sugli obblighi di comunicazione introdotti nel 2010

L'art. 1 comma 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 ha introdotto un obbligo di comunicazione di dati all'Agenzia delle entrate, relativo alle operazioni che intercorrono tra operatori italiani ed operatori economici localizzati nei c.d. paradisi fiscali. La norma in parola obbliga i soggetti IVA residenti in Italia a comunicare, in via telematica, i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (attive e passive), registrate o soggette all'obbligo di registrazione, nei confronti di "operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. *black list*" di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.

Il D.M. 30 marzo 2010 ha definito le modalità e i termini per le suddette comunicazioni, prevedendone l'obbligo per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2010 e adottando una periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli

scambi, sulla falsariga delle disposizioni che regolano la periodicità dei modelli INTRASTAT.

Secondo l'art. 1 del D.L. n. 40/2010, le comunicazioni devono essere effettuate da parte dei "soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto". Analoga previsione è contenuta nell'art. 1 del D.M. 30 marzo 2010⁵.

Un aspetto critico posto dalla norma riguarda l'individuazione dei "Paesi c.d. *black list*": l'obbligo di comunicazione dei dati sorge, infatti, se la controparte del soggetto IVA italiano ha sede, residenza o domicilio in tali Stati. Secondo l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 40/2010, i Paesi c.d. *black list* sono quelli indicati nel D.M. 4 maggio 1999 (attuativo dell'art. 2 comma 2-*bis* del T.U.I.R.) e nel D.M. 21 novembre 2001 (attuativo della disciplina CFC)⁶.

La circolare dell'Agenzia delle entrate del 21 ottobre 2010, n. 53 (par. 1) chiarisce che,

Note:

- 3 Il Decreto con il quale la Repubblica di San Marino è stata espunta dalla "*black list*" fiscale (di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999) è stato firmato dal Ministro Fabrizio Saccomanni il 12 febbraio 2014 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2014.
- 4 Secondo quanto dichiarato dall'allora Segretario alle Finanze di San Marino, "gli imprenditori italiani possono svolgere le loro attività senza temere di essere più considerati dei contribuenti 'infedeli'. Essere nella *black list* significava che le aziende che facevano affari con noi erano degli osservati speciali da parte del Fisco, della Finanza, dell'Agenzia delle entrate, del Tesoro. Insomma, noi non siamo più considerati degli 'untori'". Nel comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano si rileva che "il Governo italiano confida che San Marino applicherà efficacemente le nuove normative, interne e internazionali e che la cooperazione in materia fiscale e finanziaria tra i due Paesi sia piena, quotidiana, concreta ed efficace, a preludio di nuove iniziative bilaterali già in cantiere, segnatamente in campo economico e politico".
- 5 Per la definizione di soggetto passivo si fa riferimento a quella prevista dall'art. 9 della Direttiva 2006/112/CE, ai sensi del quale "si considera 'soggetto passivo' chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività".
- 6 L'art. 1 comma 2 del D.L. n. 40/2010 consentiva al Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio Decreto:
 - di escludere dall'obbligo in parola alcuni Stati appartenenti alle liste indicate nei suddetti D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, ovvero alcuni settori di attività svolte negli stessi Stati;
 - di estendere l'adempimento anche a Stati non contemplati dalle suddette liste.

La disposizione non è stata recepita nel Decreto ministeriale di attuazione.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali*, IPSOA, 2012, pag. 89 ss.

Convenzioni contro doppie imposizioni

per la sussistenza dell'obbligo di comunicazione in esame è sufficiente la menzione di uno Stato o territorio in una sola delle suddette due liste, indipendentemente dalle limitazioni soggettive e oggettive previste a seconda della natura giuridica e dell'attività svolta dall'operatore economico estero.

Per quanto riguarda l'individuazione degli "operatori economici" esteri, la circolare dell'Agenzia delle entrate del 21 ottobre 2010, n. 53 (par. 1) precisa che può essere definito tale "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività"⁷.

Le **operazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate**, se effettuate con operatori economici localizzati nei suddetti Stati o territori, sono le seguenti:

- le cessioni di beni;
- le prestazioni di servizi rese;
- gli acquisti di beni;
- le prestazioni di servizi ricevute⁸.

Gli effetti sui rapporti economici tra Italia e San Marino

L'uscita di San Marino dalla "black list", per effetto del Decreto del 12 febbraio 2014, ha rappresentato un passo fondamentale per la piena normalizzazione delle relazioni economico-finanziarie con l'Italia, in quanto ha agevolato scambi economici e investimenti.

Quale conseguenza della cancellazione di San Marino dalla lista di Paesi di cui al D.M. 4 maggio 1999, è venuto meno l'obbligo di comunicazione in relazione alle operazioni con controparti del soggetto IVA italiano, aventi sede, residenza o domicilio nel suindicato Stato, di cui al D.M. 30 marzo 2010. Gli effetti positivi di siffatto provvedimento si riscontrano nell'aumento degli scambi commerciali tra i due Paesi, che si è registrato nel corso dell'ultimo biennio.

Decisivi, ai fini della cancellazione dalla "black list", sono stati i progressi effettuati da San

Marino sul versante della trasparenza e della cooperazione fiscale⁹. Le autorità competenti italiane hanno proceduto ad effettuare una valutazione approfondita di tutti gli elementi che avrebbero potuto avere una certa rilevanza per il perfezionamento del percorso di uscita di San Marino dalla "black list".

Nella suindicata valutazione, ha rivestito un ruolo determinante anche l'entrata in vigore, il 3 ottobre 2013, della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, nonché l'effettuazione, da parte di San Marino, di una serie di interventi, a livello legislativo e regolamentare, che hanno portato all'adeguamento sostanziale dell'ordinamento interno agli *standard* universalmente accettati in materia di trasparenza, cooperazione amministrativa fiscale e scambio di informazioni¹⁰.

Note:

- ⁷ Ai sensi dell'art. 9 della Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, relativa al sistema comunitario dell'IVA. Al riguardo, deve ritenersi che il richiamo effettuato alla suddetta Direttiva si riferisca solo all'aspetto "sostanziale" dello svolgimento di un'attività imprenditoriale, professionale o artistica, a prescindere dalla sussistenza di una posizione IVA all'estero, dove potrebbe non essere prevista tale imposta o un'imposta similare sulla cifra d'affari.
- ⁸ Ai fini della configurabilità dell'obbligo in esame, tali operazioni, di regola:
 - devono essere registrate o soggette a registrazione, ai sensi della disciplina IVA (art. 4 comma 2 del D.M. 30 marzo 2010);
 - devono essere effettuate a partire dal 1° luglio 2010 (art. 5 del D.M. 30 marzo 2010); nessun obbligo di comunicazione sussiste, quindi, per le operazioni effettuate prima di tale data.
- ⁹ Per approfondimenti cfr. P. Valente, *San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali*, IPSOA, 2012, pag. 115 ss.; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 26.
- ¹⁰ Ha assunto rilievo altresì la Legge 16 dicembre 2013, n. 166, con la quale la Repubblica di San Marino ha istituito una nuova imposta generale sui redditi, "al fine di perseguire l'obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario attraverso, tra l'altro, la riduzione o l'annullamento delle detrazioni forfetarie, l'abolizione dei sistemi di determinazione forfetaria del reddito, l'introduzione di un unico sistema di tassazione progressivo per scaglioni di reddito, il passaggio dal sistema dell'esenzione a

(segue)

Convenzioni contro doppie imposizioni

Le relazioni tra i due Paesi conseguenti all'entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni

Con l'entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, la disciplina dei rapporti economici tra i due Paesi si è avviata verso una nuova fase, da tempo invero auspicata, e che può ora ritenersi in pieno svolgimento.

Le disposizioni convenzionali, modificate dal Protocollo firmato nel giugno 2012 ed immediatamente ratificato da San Marino, realizzano condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti dall'Italia e verso l'Italia, i quali sono, in tal modo, tutelati dall'esistenza di un quadro coerente di norme pattizie in materia tributaria, idoneo a garantire un regolare svolgimento delle operazioni economiche tra i due Paesi.

La Convenzione arricchisce il vasto *network* di accordi contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia e da San Marino, ma, soprattutto, rappresenta un significativo "complemento all'insieme dei rapporti finanziari e commerciali" intrattenuti dai due Paesi. Questi beneficiano del trattamento fiscale favorevole riservato ai flussi di dividendi, interessi e *royalties*¹¹, nonché di disposizioni che assicurano la più completa trasparenza per effetto dell'art. 26 della Convenzione medesima, il quale disciplina lo scambio di informazioni.

Le disposizioni convenzionali prevedono che i **dividendi transfrontalieri** sono assoggettati a tassazione nello Stato del percipiente. Su tali redditi si applica nello Stato della fonte, ai sensi dell'art. 10, par. 2 della Convenzione, una **ritenuta** la quale, però, **non può eccedere**:

- lo 0% dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società di capitali che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi¹²;
- il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Approccio analogo si rinviene con riferimento al **trattamento convenzionale degli interessi**.

L'art. 11, par. 2 della Convenzione prevede che la ritenuta alla fonte applicabile agli interessi non può eccedere:

- lo 0% dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi¹³;
- il 13% dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.

Note:

(segue nota 10)

quello della tassazione su base mondiale con riconoscimento del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero".

Il Decreto del 12 febbraio 2014 precisa che la riforma fiscale sammarinese persegue "l'obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario attraverso, tra l'altro, la riduzione o l'annullamento delle detrazioni forfetarie, l'abolizione dei sistemi di determinazione forfetaria del reddito, l'introduzione di un unico sistema di tassazione progressivo per scaglioni di reddito, il passaggio dal sistema dell'esenzione a quello della tassazione su base mondiale con riconoscimento del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero". Per approfondimenti cfr. P. Valente, *San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali*, op. cit., pag. 163 ss.; P. Valente, L. Beccari, S. Mattia, "La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino - I principi direttivi e programmatici di natura tecnica", in *il fisco*, n. 28/2011; P. Valente, L. Beccari, S. Mattia, "La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino - L'analisi dei dati relativi ai contribuenti", in *il fisco*, n. 27/2011; P. Valente, L. Beccari, S. Mattia, "La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino - L'evoluzione del binomio 'trasparenza-competitività'", in *il fisco*, n. 25/2011, pag. 3994 ss.

11 Con riferimento alle imposte prelevate tramite ritenuta alla fonte e alle altre imposte sul reddito relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore, le disposizioni della Convenzione si applicano a far data dal 1° gennaio 2014.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali*, op. cit., pag. 237 ss.; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento agli artt. 10, 11 e 12.

12 La suindicata disposizione è in linea con il trattamento fiscale comunitario dei dividendi, previsto dalla Direttiva c.d. madre-figlia. Quest'ultima statuisce che, in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, lo Stato membro in cui ha sede la società-madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa riceve dalla società-figlia.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali*, op. cit., pag. 338 ss.; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 10.

13 Il trattamento fiscale convenzionale degli interessi è in linea con le previsioni comunitarie di cui alla Direttiva c.d. interessi e *royalties*. In conformità con quanto previsto da quest'ultima, la corresponsione di interessi transnazionali tra una società con sede in San Marino e la sua consociata con sede in Italia, è assoggettata ad imposizione in via esclusiva nello Stato della società beneficiaria,

(segue)

Convenzioni contro doppie imposizioni

Quanto alla **disciplina delle royalties**, assoggettate a tassazione nello Stato del percipiente, l'art. 12, par. 2 della Convenzione prevede che la ritenuta alla fonte applicabile alle *royalties* non può eccedere:

- lo 0% dell'ammontare lordo dei canoni se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi¹⁴;
- il 10% dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.

Di particolare rilevanza è la disposizione sullo scambio di informazioni¹⁵, che ha sancito, nei rapporti con l'Italia, il pieno adeguamento agli *standard* internazionali di cooperazione in materia fiscale. L'art. 26 della Convenzione, nella versione modificata dal Protocollo sottoscritto nel giugno del 2012, prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni **verosimilmente pertinenti**:

- per applicare le disposizioni convenzionali o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere prelevate per conto degli Stati contraenti;
- per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

Il par. 4 dell'art. 26 della Convenzione, in conformità alla versione del 2005 dell'art. 26 del Modello OCSE, disciplina lo scambio di informazioni in situazioni nelle quali le stesse non sono richieste per ragioni fiscali interne¹⁶. Il par. 5 dell'art. 26 ha invece l'obiettivo di assicurare lo scambio di informazioni anche nel caso in cui queste ultime siano custodite da banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari, nonché lo scambio delle informazioni sugli assetti proprietari¹⁷.

Con l'obiettivo di agevolare gli operatori economici nell'interpretazione e nell'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia, il Governo sammarinese, nel corso del 2014 e del 2015, ha adottato una serie di circolari interpretative di singole disposizioni convenzionali, tra cui quelle riguardanti la residenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche, la stabile

organizzazione, i flussi di reddito (dividendi, interessi e *royalties*), le pensioni.

Il tema della residenza fiscale (delle persone fisiche e delle persone giuridiche) assume particolare rilevanza nei rapporti con l'Italia, in ragione del fatto che ai sensi dell'art. 1 del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione contro le doppie imposizioni, i due Stati contraenti si sono impegnati ad "esaminare le fattispecie applicative dell'art. 4 della Convenzione citata in materia di residenza fiscale, tenuto altresì conto della particolare situazione socio-economica e geografica dei due Paesi".

Le suindicate fattispecie applicative delle disposizioni convenzionali sulla residenza non potranno che essere discusse ed approfondite nel corso di un tavolo tecnico *ad hoc* costituito, che vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti dei due Paesi.

Note:

(segue nota 13)

mentre viene eliminata ogni forma di imposizione alla fonte, causa di ostacoli economici e finanziari, in presenza dei requisiti suindicati.

Cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 11.

14 Anche il trattamento fiscale convenzionale delle *royalties* è in linea con le previsioni comunitarie di cui alla Direttiva c.d. interessi e *royalties*.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 12.

15 Per approfondimenti sullo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del Modello OCSE, cfr. P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni. Profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, 2013, pag. 4 ss.; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., Commento all'art. 26.

16 Per approfondimenti cfr. P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni. Profili applicativi nelle verifiche*, op. cit., pag. 4 ss.; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., Commento all'art. 26.

17 "5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona".

Per approfondimenti cfr. P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni. Profili applicativi nelle verifiche*, op. cit., pag. 4 ss.; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., Commento all'art. 26.

La collaborazione tra i due Paesi in ambito finanziario

Le relazioni tra Italia e San Marino sono state di recente rilanciate anche nel settore finanziario, con l'entrata in vigore, in data 5 novembre 2014, dell'Accordo in materia di collaborazione finanziaria.

Esso fissa principi e forme di collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo tra i due Paesi, al fine di favorire lo sviluppo e l'integrazione dei rispettivi sistemi e tutelare la stabilità, l'integrità e la trasparenza degli stessi.

Per effetto della suindicata intesa, i rapporti tra Italia e San Marino sono ora improntati alla reciproca ed effettiva collaborazione, in particolare per quanto riguarda la vigilanza, l'analisi e l'attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi da attività criminose e il finanziamento del terrorismo, il controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati e contro gli abusi di mercato.

La collaborazione nei suindicati settori beneficia inoltre degli impegni assunti sul versante della cooperazione fiscale, per quanto concerne lo scambio di informazioni.

La rilevanza dei progressi effettuati da San Marino sul versante della lotta all'elusione fiscale internazionale

Sullo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e San Marino, oltre all'entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni e alla cancellazione dalla "black list" di cui al D.M. 4 maggio 1999, ha sensibilmente influito il "percorso di rinnovamento" dell'ordinamento interno sammarinese, che ha portato il Paese ad uscire definitivamente dal novero dei c.d. paradisi fiscali e ad acquisire rilevanza sulla scena internazionale.

San Marino, in sostanza, ha risposto con efficacia alle istanze provenienti dall'OCSE e dall'Unione Europea per la piena adesione ai principi di trasparenza e scambio di informazioni, che rappresentano il punto di riferimento imprescindibile per

una effettiva azione di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva e all'evasione e all'elusione fiscale internazionale.

Tale azione di contrasto ha trovato pratica attuazione con l'avvio, da parte dell'OCSE, degli studi in tema di *base erosion e profit shifting* (BEPS), i quali hanno portato all'emanazione, in data 5 ottobre 2015, di un "pacchetto di misure" che costituisce la risposta coordinata e condivisa, a livello internazionale, alle strategie di pianificazione fiscale aggressiva poste in essere dalle imprese multinazionali, al fine di "spostare artificialmente" i profitti in giurisdizioni caratterizzate da una fiscalità vantaggiosa¹⁸.

Già nel 2009, San Marino, a seguito degli orientamenti in tema di trasparenza adottati dall'OCSE nell'ambito del G20 di Londra del 2 aprile 2009, ha deciso di accelerare il proprio percorso verso la cooperazione internazionale in materia fiscale, con l'obiettivo (raggiunto) di essere inclusa, a pieno titolo, tra le giurisdizioni c.d. cooperative. Nel contesto di tale processo, il Paese ha avviato le negoziazioni per la conclusione di trattati bilaterali sullo scambio di informazioni con un numero sempre crescente di giurisdizioni. Gli accordi

Nota:

18 Il pacchetto è stato sviluppato e finalizzato dall'OCSE nel corso dell'ultimo biennio e concerne i seguenti ambiti:

- abuso dei trattati e *treaty shopping*;
- documentazione in materia di *transfer pricing* e determinazione dei prezzi di trasferimento dei beni immateriali e dei servizi a basso valore aggiunto;
- pratiche fiscali dannose e strumenti ibridi;
- risoluzione delle controversie internazionali;
- definizione di stabile organizzazione;
- disciplina CFC e obblighi di *disclosure* delle pratiche fiscali dannose;
- economia digitale;
- strumenti multilaterali.

Per approfondimenti sul Progetto BEPS cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1895 ss. Cfr. inoltre P. Valente, "Erosione della Base Imponibile Mediante gli Strumenti Ibridi: Criticità secondo l'OCSE", in *Riv. dir. trib. internazionale*, n. 2/2014; P. Valente, "Contrasto all'Erosione della Base Imponibile, Normativa Europea e Misure di Attuazione nell'Ordinamento Italiano", in *Rivista della Guardia di Finanza*, n. 1/2016; P. Valente, "Misure UE di Contrasto all'Elusione: Prospettive Future e Impatto per il Regime Tributario Italiano", in *il fisco*, n. 12/2016.

Convenzioni contro doppie imposizioni

sottoscritti sono conformi ai principi in materia contenuti nell'art. 26 del Modello OCSE e nel Modello di TIEA (*Tax Information Exchange Agreement*) dell'OCSE del 2002¹⁹.

Peraltro, le Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sottoscritte più di recente da San Marino si basano sulla versione del Modello OCSE che, all'art. 25, contempla la procedura arbitrale quale strumento efficace di risoluzione delle controversie internazionali, in linea con le indicazioni OCSE nel contesto dell'*Action 14 del BEPS Action Plan*²⁰.

Non meno rilevanti appaiono gli obiettivi conseguiti sul piano dello scambio automatico di informazioni a livello multilaterale, mediante la ratifica ed esecuzione della Convenzione multilaterale sulla cooperazione amministrativa del 1988 e la manifestazione di impegno ad implementare lo *Standard* globale sullo scambio automatico di informazioni finanziarie, approvato definitivamente dall'OCSE il 21 luglio 2014, sulla base dell'art. 6 della Convenzione multilaterale²¹. Nello stesso contesto si inserisce la sottoscrizione, nel dicembre 2015, dell'Accordo con l'UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi.

Gli impegni di trasparenza assunti a livello internazionale hanno trovato di recente adeguata attuazione nell'ordinamento interno sammarinese, mediante l'emanazione di provvedimenti legislativi e amministrativi *ad hoc* che disciplinano, tra le altre cose, gli obblighi di cooperazione delle autorità/organizzazioni interne nei confronti dell'autorità preposta allo scambio di informazioni, in linea con i principi di *disclosure* sanciti dall'OCSE nell'*Action 12 del BEPS Action Plan*²². Il *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* dell'OCSE ha iniziato, nel luglio 2012, un processo di verifica della

conformità dell'ordinamento sammarinese agli *standard* internazionali, conclusosi positivamente con l'assegnazione del *rating* complessivo "*Largely Compliant*"²³.

Con l'obiettivo di sviluppare le relazioni e i rapporti di amicizia con gli Stati Uniti d'America ed assicurare una effettiva cooperazione in materia fiscale tra i due Paesi, nell'estate del 2015 è stato sottoscritto l'Accordo diretto ad agevolare l'applicazione della normativa statunitense FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*)²⁴.

Infine, si rileva che il Governo sammarinese è impegnato a livello OCSE nei lavori per la predisposizione dello strumento multilaterale per l'implementazione delle misure BEPS.

Il breve *excursus* sopra riportato consente di cogliere i significativi progressi effettuati da San Marino sul versante della cooperazione fiscale, tant'è che il Paese può, ad oggi, essere considerato un protagonista nell'ambito della lotta all'evasione fiscale internazionale. Ciò è stato riconosciuto anche dall'Italia, principale *partner* di San Marino per ragioni non solo geografiche ma anche storiche e culturali, con conseguenti, positivi effetti sulle relazioni, attuali e future, tra i due Paesi.

Note:

- 19 Per approfondimenti sul Modello di TIEA dell'OCSE, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 26.
- 20 Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1895 ss.
- 21 Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 26.
- 22 Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1895 ss.
- 23 Il Rapporto "*Peer Review Report - Phase 2 Implementation of the Standard in Practice - SAN MARINO 2013*" è stato pubblicato durante il 6° Forum mondiale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale organizzato dall'OCSE nel novembre 2013 a Jakarta.
- 24 Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, Commento all'art. 26.